

di ATTANASIO PALLIZZI

### La legge Spazzacorrotti vista dal commercialista

*Adempimenti connessi alle misure per la trasparenza dei contributi pubblici ricevuti da partiti e movimenti politici.*

La L. 9.01.2019, n. 3, cosiddetta Spazzacorrotti, reca le misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

In merito a quest'ultimo aspetto, la norma disciplina i contributi ricevuti dai partiti e movimenti politici sottponendo a **pubblicità** le elargizioni di contributi in denaro di **importo superiore a 500,00 euro l'anno** per soggetto erogatore. Soggiacciono all'obbligo della pubblicità anche le altre forme di sostegno di valore equivalente superiore al limite di cui sopra.

Sono **esenti** le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico.

Per tutte le elargizioni viene rilasciata **apposita ricevuta**, la cui matrice viene conservata per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi.

Occorre dare merito a questa norma in quanto il superamento della soglia fa sì che il **consenso** s'intende prestato automaticamente da parte dei soggetti erogatori, obbligando i partiti politici e i movimenti con finalità politiche a **non ricevere nulla qualora il soggetto erogatore non voglia rendere pubblica la propria identità**.

Viene istituito un **apposito registro** dove riportare, per ordine di data, l'identità dei soggetti erogatori di somme superiori a 500,00 euro all'anno, con obbligo da parte dei partiti politici e dei movimenti con finalità politiche di annotare i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno superiori a tale importo **entro il mese solare successivo a quello di percezione**. Entro tale termine occorre anche darne pubblicità nel **sito Internet istituzionale del partito o del movimento**.

Si percepisce l'importanza e la portata innovativa di tale norma attenta a rendere trasparente e pubblica l'identità dei soggetti erogatori per periodo di riferimento e per importo.

Qualora il limite di 500,00 euro non venga superato nei singoli mesi, bensì cumulativamente nel corso dell'anno, sorge l'obbligo dell'annotazione nel registro **entro il 31.03 dell'esercizio successivo**.

I partiti politici e le associazioni con finalità politiche provvederanno inoltre al **deposito degli elenchi** negli stessi termini presso la **Commissione vigilanza** e la **Presidenza della Camera dei Deputati**.

Gli elenchi di cui sopra vengono riportati anche nel **rendiconto** del partito politico o movimento redatto ai sensi dell'art. 8 L. 2.01.1997, n. 2, che obbligatoriamente trova collocazione nella sezione " **trasparenza** " del **sito Internet istituzionale**.

Viene inoltre previsto a **3.000,00 euro il tetto annuo di finanziamento o contribuzione**, a favore di partiti politici e movimenti politici, al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante e il beneficiario, depositata entro 3 mesi dall'operazione presso la Presidenza della Camera dei Deputati.